

OGGETTO	BONUS PSICOLOGO: DISPOSIZIONI ATTUATIVE
RIFERIMENTI	D.M. 31/05/2022 - ART. 1-QUARTER, C. 3, DL 228/2021
CIRCOLARE DEL	01/07/2022

Sintesi: il DM 31/05/2022 (recentemente pubblicato in G.U.) ha definito le procedure operative ed i requisiti reddituali per la fruizione del c.d. bonus "psicologo", cioè del voucher utilizzabile dai beneficiari per pagare le sedute di psicoterapia presso specialisti che hanno aderito all'iniziativa. Entro il 27/07/2022, l'INPS renderà noti i termini per la presentazione dell'istanza.

L'art. 1-quater, c. 3, DL 228/2021 convertito (L.15/2022):

- in considerazione dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a **causa dell'emergenza pandemica** e della **conseguente crisi socio-economica**;
- ha previsto l'erogazione da parte delle Regioni (e delle province autonome di Trento e di Bolzano) di un **contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia** fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi.

Con il **DM 31/05/2022** (in GU 27/06/2022) il Ministero della Salute ha dato attuazione alla disposizione.



Nota: l'assegnazione del contributo avviene, per il 2022, nel limite complessivo di €. 10 milioni.

AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO

Possono fruire del bonus *"le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico"* (art. 2 del DM 31/05/2022).



Nesso causale: il nesso tra la condizione clinica del soggetto e l'emergenza epidemiologica (o conseguente crisi economica) dovrà, presumibilmente, essere attestata dallo specialista. In ogni caso, non è richiesta alcuna "ricetta" medica, una patologia psichiatrica conclamata o situazioni analoghe.

Il bonus viene concesso in relazione:

- **alle spese** relative a **sessioni di psicoterapia** presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti, nell'ambito dell'albo degli psicologi
- che abbiano **comunicato l'adesione all'iniziativa** al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP). Quest'ultimo trasmette i dati dei soggetti aderenti all'INPS.

La norma non impone alcun vincolo, per gli psicoterapeuti, di ricevere le persone "in presenza".

REQUISITI REDDITUALI E IMPORTO DEL VOUCHER

Per espressa previsione normativa il contributo (art. 4 del DM 31/05/2022):

- che non può eccedere l'**importo massimo di €. 600** per persona
- è **parametrato** alle diverse **fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)**, come esposto di seguito



Nota: la Relazione tecnica al Provvedimento chiarisce che:

- assumendo una tariffa minima per seduta di psicoterapia presso uno specialista privato di circa €. 50 / €. 60
- ciascun beneficiario potrà effettuare da un minimo di 4 a un massimo di 12 sedute, a seconda della fascia ISEE, a prescindere dal problema presentato.

PARAMETRAZIONE BONUS	
Valore ISEE	VOUCHER
Fino a €. 15.000	- bonus concesso nella misura massima di €. 600 - max €. 50 per ogni seduta
Tra €. 15.001 ed €. 30.000	- bonus concesso nella misura di €. 400 - max €. 50 per ogni seduta
Tra €. 30.001 ed €. 50.000	- bonus concesso nella misura di €. 200 - max €. 50 per ogni seduta
Superiore a €. 50.000	Il bonus non spetta.

PROCEDURE OPERATIVE

L'art. 5 del DM 31/05/2022 definisce le modalità per la **presentazione delle istanze** per la fruizione del bonus.

Definizione "click day"	
Entro il 27/07/2022	Sarà reso noto (dall'INPS, sentito il Ministero della Salute): <ul style="list-style-type: none"> ▪ la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande di accesso al beneficio ▪ il periodo di tempo nel quale sarà possibile presentare l'istanza.

La richiesta del beneficio è presentata in modalità telematica all'INPS accedendo alla **piattaforma INPS**.

In fase di presentazione della domanda, INPS rende disponibili i dati necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti "reddituale2" e informa il richiedente sulla presenza o meno di una DSU valida.

DSU VALIDA	DSU NON VALIDA
In caso di presenza di una DSU valida la domanda è acquisita	Il richiedente è informato della necessità di presentare la relativa DSU e di presentare la domanda di accesso al beneficio dopo il rilascio di una DSU valida

ITER SUCCESSIVO

A conclusione del periodo di presentazione delle domande, l'INPS:

1. **redige le graduatorie**, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell'ammontare delle risorse disponibili (l'erogazione avverrà entro 60gg dalla pubblicazione della graduatoria previa autorizzazione delle Regioni);
2. **comunica ai beneficiari l'accoglimento della domanda**, contestualmente associa e comunica a ciascun beneficiario un codice univoco, del valore attribuito.

UTILIZZO CONTRIBUTO

Ove il bonus sia concesso, questo:

- deve essere **utilizzato entro 180gg dalla data di accoglimento** della domanda
- in sede di accesso alle sedute dallo psicologo aderente all'iniziativa.

Decorso tale termine, il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell'ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari.

Monitoraggio: INPS invia mensilmente al Ministero della salute e alle Regioni una relazione contenente, in forma aggregata (in modo che non sia possibile identificare, anche indirettamente, l'interessato) il numero di beneficiari, suddivisi per sesso, fascia di età, fascia ISEE e provincia di residenza